

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
CASTELLANI Pierluigi (PPI), relatore alla Commissione.	3, 4, 5 e <i>passim</i>
D'ALÌ (Forza Italia)	3, 4, 21
DE FRANCISCIS, sottosegretario di Stato per le finanze	3, 5, 12 e <i>passim</i>
ROSSI (Lega Nord-per la Padania <i>indip.</i>)	21
THALER AUSSERHOFER (Misto).	16

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2524-B/ter. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 17.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985)

1. È disposta la riapertura, fino al 31 dicembre 1998, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «1998» con l'altra: «2000».

18.1

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1998» con le seguenti: «fino al 30 aprile 1999».

18.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è così modificato:

"2. Ai fini della disposizione precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata eseguita la struttura portante e sia stata completata la copertura"».

18.3

MINARDO, MONTAGNINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 37, lettera d), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: "l'improcedibilità" fino a: "documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione del procedimento istruttorio"».

18.4

MINARDO, MONTAGNINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La decadenza stabilita nella disposizione citata nel primo comma non opera nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla registrazione dell'atto agevolato nè nell'ipotesi in cui l'interessato all'agevolazione abbia alienato, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di domanda di sanatoria.

1-ter. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare".

1-quater. La disposizione che precede si applica anche agli atti perfezionati prima dell'entrata in vigore della presente legge che non siano stati dichiarati nulli con sentenza passata in giudicato».

18.5

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

D'ALÌ. L'emendamento 18.1 si dà per illustrato.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 18.2 è volto a prorogare il termine del 31 dicembre 1998 al 30 aprile 1999. Invito pertanto il senatore D'Alì a ritirare l'emendamento 18.1.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.2 e invito al ritiro dell'emendamento 18.1.

D'ALÌ. Mi sembra che il termine del 30 aprile sia ancora troppo breve. Chiedo al relatore, se possibile, di spostarlo ulteriormente al 31 maggio.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Modifico l'emendamento 18.2 sostituendo le parole «30 aprile» con le altre «31 maggio».

D'ALÌ. Ritiro l'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentatore dal relatore, come modificato.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 18.3, 18.4 e 18.5 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 18.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18, è stato dichiarato inammissibile. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica della disciplina concernente le sanzioni amministrative relative ad abusi edilizi)

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, deve essere interpretato nel senso che tra le sanzioni amministrative, inapplicabili a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, e semprechè sia stato per intero corrisposto quanto dovuto a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 34 della legge stessa, è compresa anche la speciale sanzione prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla protezione delle bellezze naturali».

Passiamo all'esame dell'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

(Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994)

1. Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998. Detto versamento può essere effettuato entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «Detto versamento può essere effettuato», sono sostituite dalle seguenti: «Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto».

19.1

IL RELATORE

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 19.1 introduce una modifica di carattere tecnico volta soltanto a rendere più chiaro il testo.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

(Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati dichiarati inammissibili:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni, con propria delibera, possono equiparare i fabbricati utilizzati dalle cooperative agricole e loro consorzi per lo svolgimento dell'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai fabbricati rurali e quindi esentarli dall'imposta comunale sugli immobili».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Nella rubrica, dopo le parole: «di arti e professioni» inserire le seguenti: «e dell'imposta sugli immobili».

20.1

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I fabbricati utilizzati dalle cooperative agricole e loro consorzi per lo svolgimento dell'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono considerati fabbricati rurali e quindi esenti dall'imposta comunale sugli immobili».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Nella rubrica, dopo le parole: «di arti e professioni» inserire le seguenti: «e dell'imposta sugli immobili».

20.2

THALER AUSSERHOFER

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'emendamento 20.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20, è stato dichiarato inammissibile. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2000 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del trenta per cento.

2. L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma.

5. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

20.0.1

PASQUINI

Passiamo all'esame dell'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 21.

(Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti)

1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: «è dovuta» sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: «non è dovuta».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che è stato dichiarato inammissibile:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'imposta di bollo, disciplina dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa. Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che

alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

21.1

PASTORE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(Disposizioni in materia di sanzioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: «obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

c) alla lettera c), le parole: «all'articolo 110» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 111».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, che sono stati dichiarati inammissibili:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni amministrative previste al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono ridotte ad 1/6».

Conseguentemente ridurre il compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 della misura necessaria a coprire le minori entrate.

22.1

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le violazioni formali, anche in corcorso con violazioni sostanziali, che non determinano alcun danno erariale non danno luogo ad applicazione di alcuna sanzione. Si ha danno erariale quando la violazione formale comporta un minore ammontare di imposta o di imponibile».

Conseguentemente ridurre il compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 della misura necessaria a coprire le minori entrate.

22.2

THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ", con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali"».

22.3

ROSSI

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'emendamento 22.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20, è stato dichiarato inammissibile. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di deduzioni per l'imposta locale sui redditi)

1. Nei confronti dei contribuenti, che hanno ricevuto avvisi di accertamento relativi a rettifiche delle deduzioni di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta locale sui redditi, e che abbiano effettuato l'accertamento con adesione, o che abbiano comunque pagato la maggiore imposta locale sui redditi rettificata, non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. I procedimenti penali in corso sono estinti».

22.0.1

ROSSI, MORO

Passiamo all'esame dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati:

CAPO II
SEMPLIFICAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI
A CARICO DEI CONTRIBUENTI

Art. 23.

(Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera *rr*) è sostituita dalla seguente:

«*rr*) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'emendamento 23.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23, è stato dichiarato inammissibile. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Obbligo di notifica al contribuente)

1. L'attribuzione della rendita catastale e il classamento degli immobili, nonché gli adempimenti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 5, comma 4, devono essere notificati da parte dell'amministrazione competente a tutti gli intestatari degli immobili mediante piego raccomandato».

23.0.1

MORO, ROSSI

Passiamo all'esame dell'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici)

1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi. Per tali versamenti deve essere emessa separata fattura.

2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

24.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per tali versamenti deve essere emessa separata fattura».

24.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «quando la cessione abbia ad oggetto anche prodotti diversi da quelli di cui al predetto articolo 27, comma 1».

24.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 24.1 è finalizzato ad evitare la doppia fatturazione per le cessioni dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 24.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 24.2, di identico contenuto.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 24.1 e 24.2, di identico contenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal relatore, e l'emendamento 24.2, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, di identico contenuto.

Sono approvati.

Risulta quindi precluso l'emendamento 24.3.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi)

1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, non è soggetta all'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.3, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 25, sono stati dichiarati inammissibili. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, sono da ritenersi accolte se entro quarantacinque giorni dalla richiesta l'ufficio competente non fornisce risposta al contribuente».

25.0.1

THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al comma 13-bis dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: "abbiamo stipulato convenzioni" inserire le seguenti: "con un iscritto agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro o con una associazione o società tra i suddetti professionisti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero".

Conseguentemente, al secondo periodo del comma 13-bis, sostituire le parole: "in entrambi i casi" con le seguenti: "in ogni caso".

Conseguentemente ancora, al terzo periodo del comma 13-bis, dopo le parole: "centri di assistenza" inserire le seguenti: "o ai liberi professionisti per l'assistenza fiscale"».

25.0.2

THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al comma 21 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anteporre le seguenti parole: "gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e"».

25.0.3

THALER AUSSEHOFER

Passiamo all'esame dell'articolo 26, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato:

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI CONTRASTO ALL'EVASIONE, DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 26.

*(Termini di decadenza per l'azione degli uffici
in materia di imposta di registro)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, al comma 1-*bis*, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera *e*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: «principale» è sostituita dalla seguente: «proporzionale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato:

Art. 27.

*(Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972)*

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)».

3. All'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «contribuente che depositi» inserire le seguenti: «negli uffici competenti entro i trenta giorni successivi oppure».

27.1

THALER AUSSERHOFER

THALER AUSSERHOFER. Do per illustrato l'emendamento 27.1

CASTELLANI Perluigi, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Disposizioni in materia di revisione generale del catasto)

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 154 recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Go-

verno in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: «classificazione e classamento delle unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni»;

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;

e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli».

2. Sono abrogati il comma 1-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già dichiarati inammissibili.

Al comma 1, lettera b), capoverso e-ter), sostituire le parole: «che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli» con le seguenti: «che tengano conto unitariamente della potenzialità produttiva dei suoli e dei fabbricati rurali che insistono su di essi;».

28.1

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«e-quater) i criteri di cui alle lettere e-bis) vengono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;».

28.2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della legislazione vigente si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni».

28.3

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per l'accatastamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni classificabili come rurali ai sensi del successivo articolo 2, comprese quelle utilizzate dall'amministratore delle società di persone esercenti attività agricola, sono censite nella categoria speciale 'D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole' senza attribuzione di rendita, in quanto compresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono".».

28.4

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, aggiungere: "Le unità immobiliari di interesse storico-artistico sottoposte al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, vengono contraddistinte nei registri catastali dall'annotazione 'Bene culturale'. In tali registri le relative rendite catastali vengono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 413".».

28.5

PASSIGLI

Metto ai voti l'articolo 28, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

(Sospensione degli effetti di atti illegittimi)

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-*ter*. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-*bis* relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-*quater*. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-*quinqües*. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministro delle finanze)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonchè per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

2. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse che le banche potranno porre a disposizione sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3.

3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'u-

nità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti gli emendamenti che seguono. Avverto che, con riferimento all'emendamento 37.1, si procederà all'esame e alla votazione della seconda parte dell'emendamento, in quanto relativa alla modifica della norma di copertura dell'articolo 30.

Sopprimere l'articolo.

30.1

ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (Disposizioni per ampliare le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze). - 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale è autorizzata la disponibilità, nonché attribuzione dei beni immobili dismessi dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

30.2

MORO, ROSSI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma di ammodernamento, potenziamento e informatizzazione delle sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze.».

30.3

MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole da: «per l'anno 2000» fino a «1998-2000» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001» e le parole: «per il 1998» con le seguenti: «per il 1999».

30.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «tremila» con la seguente: «trentamila».

Conseguentemente all'articolo 30, comma 3, sostituire le parole: «36.000 milioni» e «67.400 milioni» rispettivamente con le seguenti: «30.000 milioni» e «61.400 milioni».

37.1

ROSSI, MORO

ROSSI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti che ho presentato all'articolo 30.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 30.4 è volto a trovare una nuova copertura per garantire l'attuazione dell'articolo in esame, secondo quanto indicato nel parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

ROSSI. Rinuncio ad illustrare la seconda parte dell'emendamento 37.1, che modifica anch'esso la norma di copertura dell'articolo 30.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3 e alla seconda parte dell'emendamento 30.4. In particolare, invito al ritiro i proponenti l'emendamento 30.2, perchè quanto in esso richiesto già avviene; ovviamente, infatti, prima dell'acquisto si provvede a reperire gli immobili che ci sono sul territorio, se sono adeguati alle necessità: questo è avvenuto a Gorizia, ma anche in altri posti, che io ricordi.

DE FRANCISCIS, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1.

D'ALÌ. Signor Presidente, intendo sottolineare il voto favorevole di Forza Italia sull'emendamento in votazione, anche perchè mi sembra abbastanza pretestuosa soprattutto la sua premessa, che recita: «Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale è autorizzata la realizzazione di un programma quadriennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze».

Si dica più chiaramente che l'amministrazione finanziaria ha esigenze di assetto sul territorio, ma non si creino scusanti, che sono naturalmente validissime, ma che non si attagliano assolutamente alla necessità.

In ogni caso, credo che prima di procedere a nuove costruzioni, ammodernamenti, acquisti o locazioni finanziarie di immobili il demanio po-

trebbe meglio utilizzare (soprattutto il Ministero delle finanze) quelli di cui già dispone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.3, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 37.1, volta a modificare la norma di copertura dell'articolo 30, presentata dai senatori Rossi e Moro. Ricordo che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario su tale emendamento.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 30.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Avverto che nella rubrica all'articolo 30 la parola «Ministro» deve essere intesa come «Ministero». Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Con questa specificazione, metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Il seguito della discussione del provvedimento in titolo è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50.

